



IACP di Salerno in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 32 DEL 15/04/2024

SALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: liquidazione avv. Domenico Corvino giudizio definito con sentenza n. 103/2021 della Corte di Appello di Salerno

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Che determinazione commissariale n. 26 del 2014, lo IACP di Salerno affidava all'avv. Domenico Corvino l'incarico di rappresentanza dell'ente per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 1785/2014 del Tribunale di Salerno;

Che il giudizio si concludeva con sentenza n. 103/2021 della Corte di Appello di Salerno e pertanto il professionista trasmetteva nota proforma per il pagamento delle proprie spettanze pari alla somma totale di euro 11.871,00 (somma comprensiva di spese generali, iva e cpa);

Che in data 15.02.2023, l'avv. Corvino presentava ricorso per ingiunzione RG 958/2023 dinnanzi al Giudice di Pace di Salerno per la somma di euro 5.786,86, comprensiva di accessori, interessi e spese, interessanti una parte delle attività;

Che tali somme venivano poi versate da Poste Italiane a seguito dell'intervento nel professionista nella procedura esecutiva ad istanze del Geometra. Mario Lanzara;

Che, pertanto, il professionista deve percepire ancora la somma di euro 6084,40 (comprensiva di spese generali, iva e cpa) a fronte dell'attività professionale svolta nonché euro 634,71 per compensi e spese del decreto ingiuntivo n. 1524/2023 del Giudice di Pace di Salerno ,

Che, inoltre il professionista, difendeva l'ente nel giudizio avente ad oggetto il pignoramento presso terzi ad istanza della Costruzioni Geom. Mario Lanzara s.r.l e per l'attività svolta la somma totale richiesta era di euro 3.736,81;

che in seguito per recuperare tali somme, il professionista depositava ricorso per ingiunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Salerno RG 6881/2023 e pertanto maturavano ulteriori compensi per euro 732,60;

Che la somma totale dovuta pertanto al professionista è di euro 10.553,81 e trova copertura finanziaria sul capitolo 10504.56 impegno n.102/2021 .

Alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in

premessa costituenti parte integrante di tale istruttoria a tutti gli effetti di legge.

DETERMINA

Di liquidare all'avv. Domenico Corvino la somma complessiva di euro 10.553,81 per le motivazioni in premessa, sulla scorta della fattura che il professionista emetterà.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. RUGGERO BARTOCCI

Salerno, 15/04/2024

Avvocato

Domenico Corvino

Corso Garibaldi, 153 - 84123 Salerno - Tel. e Fax 089.225481

Mail: studiolegalecorvino@alice.it - pec: avvdomenicocorvino@pec.ordineforense.salerno.it

Spett.le

IACP della Provincia di Salerno

Alla c.a. avv. Sara Pacillo

SAA@IACPCAMPANIAINLIQUIDAZIONE.IT

Corvino D./IACP Salerno in liquidazione –procedimento il Tribunale di Salerno RG 2302/2015, avente ad oggetto pignoramento presso terzi ad istanza della Costruzioni Geom. Mario Lanzara s.r.l., e nostra opposizione all'esecuzione e discussione, definita con ordinanza di impignorabilità delle somme del 25.11.2015.

Di seguito al colloquio telefonico, si precisa che gli importi dovuti dallo IACP per il procedimento emarginato sono pari ad € 3.736,81 come da proforma di fattura del 23.11.2023 (al lordo della ritenuta) .

Stante l'inadempimento dello IACP, lo scrivente depositava ricorso per ingiunzione dinanzi il Giudice di Pace di Salerno, RG 6881/2023 del Giudice di Pace di Salerno.

A seguito di tale ricorso per ingiunzione, maturavano ulteriori compensi per € 732,60 (a lordo della ritenuta), così in uno la somma totale di **€ 4.469,41 (lordo della ritenuta).**

In attesa di un Vostro riscontro, Vi indico le mie coordinate bancarie:

IBAN : IT10 E030 6915 2161 0000 0000 085 – Banca Intesa San Paolo spa.

Distinti saluti.

Avv. Domenico Corvino

CORVINO DOMENICO
2024.04.11 11:59:28
CORVINO DOMENICO
C-H
O=ORDINE AVVOCATI SALER
2.5.4.97-VATIT-00031399353
RSA/2048 LPS

Avvocato

Domenico Corvino

Corso Garibaldi, 153 - 84123 Salerno - Tel. e Fax 089.225481

Mail: studiolegalecorvino@alice.it – pec: avvdomenicocorvino@pec.ordineforense.salerno.it

Spett.le

IACP della Provincia di Salerno

Alla c.a. avv. Sara Pacillo

SAA@IACPCAMPANIAINLIQUIDAZIONE.IT

Corvino D./IACP Salerno in liquidazione –procedimento di appello a sentenza 1785/2014
IACP /Lanzara

Di seguito al colloquio telefonico, si precisa che l'impegno di spesa come da determinati n. 26 del 17.06.2014 ammonta ad € 11.871,26e proforma di fattura del 23.02.2021 (al lordo della ritenuta) .

Stante l'inadempimento dello IACP, lo scrivente depositava ricorsi per ingiunzione dinanzi il Giudice di Pace di Salerno.

A seguito del primo ricorso per ingiunzione n. 958/2023 del Giudice di Pace di Salerno, il sottoscritto avvocato ha percepito la somma di € 5.786,86 al lordo della ritenuta.

Pertanto, le somme che lo scrivente deve ancora percepire per l'attività svolta in favore dello IACP come pattuite, sono pari ad € 6.084,40 a lordo della ritenuta, oltre € 634,71 (a lordo della ritenuta d'acconto) per compensi e spese del decreto ingiuntivo n. 1524/2023 del Giudice di Pace di Salerno.

Così in uno la somma totale di **€ 6.719,11) (lordo della ritenuta).**

In attesa di un Vostro riscontro, Vi indico le mie coordinate bancarie:

IBAN : IT10 E030 6915 2161 0000 0000 085 – Banca Intesa San Paolo spa.

Distinti saluti.

Avv. Domenico Corvino

CORVINO DOMENICO
2024.04.11 11:46:32

CN=CORVINO DOMENICO
C=IT
OS=ORDINE AVVOCATI SALER
2.6.4.97/VAIT-29931593953

RSA/2018 D&S



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE**

Proc. N. 2302/151 R.G.E.

Il G.E.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 14/09/2015;

OSSERVA

Nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi promossa dal Costruzioni Geom. Mario Lanzara nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Salerno, quest'ultimo ha depositato memoria di costituzione eccependo:

- L'impignorabilità delle somme giacenti presso il tesoriere in forza della delibera di impignorabilità adottata dall'ente n. 079 nell'adunanza del commissario straordinario del 30/12/2014 ai sensi dell'art. 2 comma 85 della legge 23.12.1996 n. 662, quantificate in euro 15.939.390,88 con estensione del predetto vincoli alle somme giacenti sui singoli conti destinati alle specifiche finalità anche ai sensi degli artt. 828 e 830 c.p.c.;

Ha chiesto pertanto la dichiarazione di impignorabilità e la nullità del pignoramento ai sensi dell'orientamento espresso dalla Cassazione con sent. 12259/09.

L'opposto comparso all'udienza si limitava ad impugnare quanto dedotto e reiterava la richiesta di assegnazione delle somme.

OSSERVA

Preliminare ad ogni altra valutazione è quella della pignorabilità o meno delle somme nonché, ovviamente della rilevabilità d'ufficio dell'eventuale impignorabilità; infatti ove si riconoscesse la totale impignorabilità delle somme presenti sul conto del Tesoriere (rilevabile d'ufficio in analogia a quanto previsto per l'ipotesi di all'art. 159 D.Lgs. 267/2000 ed applicabile nella fattispecie), dovrebbe conseguentemente escludersi il perfezionamento del pignoramento presso terzi e conseguentemente dichiararsi l'improcedibilità della procedura esecutiva.

L'art. 1 bis L. n. 720 del 1984 regola il pignoramento ed il sequestro delle somme di denaro delle pubbliche amministrazioni soggette al regime di Tesoreria Unica, disponendo che i relativi vincoli non possono che costituirsi presso il Tesoriere, con conseguente nullità di ogni altra forma di pignoramento eseguito presso diversi soggetti. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere la citata norma sicuramente applicabile agli IACP, in quanto enti strumentali delle Regioni ed assoggettati al regime

della Tesoreria Unica, ancorché gli stessi non siano stati espressamente inseriti nella tabella A annessa alla L. n. 720 del 1984 e successivamente modificata (Cass. 30.3.2001 n 4746; Cass. 26.1.2006 n 1694) ed anche una significativa giurisprudenza (cui si rinvia, unitamente alle citate pronunzie della Cass. ex art. 118 disp. Att. c.p.c.), per altro riconducibile a differenti Giudicanti ed Organi, è dello stesso avviso (in ordine temporale cfr. sent. Trib. Taranto del 15.3.2005 n. 1176 Giud. Attanasio, ord. del 10.12.2010 del Pres. Caccioli).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi alla luce della disposizione di cui all'art. 2 c 85 della L. n. 662 del 1996, secondo cui "le somme e i crediti derivanti da canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi ERP di spettanza degli II. AA. CC. PP., iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto nonché al pagamento degli emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano ai sensi dell'art. 828 e ss. cc. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli e inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli II.AA.CC.PP. e la disponibilità delle stesse da parte degli istituti medesimi".

Il precedente di cui alla Cass. Sent. n. 1694/2006, dopo essersi diffuso nell'interpretazione del previgente art. 25, c. 3, L. n. 513 del 1977 (applicabile a quel caso di specie) che, a fini dell'operatività del vincolo di impignorabilità, richiedeva la dimostrazione da parte dell'ente del previo appostamento contabile e nella sua scrupolosa osservanza, così testualmente si esprime " questa conclusione riceve conferma dalla stessa considerazione dell'evoluzione legislativa successiva, la quale ... ebbe a sancire espressamente l'impignorabilità delle somme giacenti presso le Sezioni decentrate del banco-posta nell'interesse dello IACP (ente ricompreso fra quelli di cui alla Tabella A annessa alla citata legge) e, quindi, delle somme, rappresentate da canoni locativi, somme che, successivamente, furono oggetto di una specifica previsione di impignorabilità con la L. n. 662 del 1996, art. 2, co 85. Tali sopravvenienze legislative ... lungi dal costituire una sorta di conferma espressa di quanto sarebbe stato desumibile dall'art. 25, evidenziano la consapevolezza da parte del legislatore che il regime di cui



all'art. 25 non aveva alcuna efficacia direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità".

Bisogna pertanto ritenere, conformemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che con l'art. 2 c. 85 della L. n. 662 del 1996 il legislatore, per intuibili ragioni di tutela delle finalità sociali cui sono preposti gli IACP, enti regionali notoriamente e cronicamente in stato di crisi finanziaria, abbia inteso porre un vincolo assoluto di impignorabilità sulle somme relative ai canoni di locazione ed ai proventi della vendita degli immobili, da destinarsi al soddisfacimento dei bisogni istituzionali e primari dei menzionati enti, al fine di garantirne la sopravvivenza.

In ogni caso, con riferimento al caso di specie, bisogna comunque rilevare che l'opponente ha fornito la prova documentale di aver in concreto destinato ai propri fini istituzionali primari i proventi derivanti dalle diverse attività, producendo in giudizio:

- la delibera commissariale n. 097 del 30/12/2014, con cui, proprio in riferimento all'art. 2 c. 85 L. n. 662 del 1996 la tabella allegata alla delibera di impignorabilità riguardante la individuazione da parte dell'ente delle somme e la specifica e concreta destinazione di esse alle finalità previste ex lege.

A quanto prodotto dall'opponente e dal terzo nulla è detto dal creditore.

Ulteriore problema è poi quello relativo alla rilevabilità di ufficio nonché al momento in cui è possibile procedere a tali accertamenti; al riguardo si è pronunciata la S.C. con la sentenza n. 23727/2008, optando per la seconda tesi e ribadendo tali conclusioni nella successiva pronuncia n. 12259/09 nella quale si osserva che: *"Nella disciplina dell'esecuzione forzata in confronto degli enti locali la questione della impignorabilità può essere rilevata di ufficio" nonché "che la decisione del giudice dell'esecuzione non possa essere necessariamente adottata sulla sola base della dichiarazione resa dal terzo, se contestazioni sono mosse dal creditore nel senso che la dichiarazione debba trovare, e non trovi invece, corrispondenza in documenti che il tesoriere dovrebbe avere presso di sé, ma che ha mancato di produrre"*

E' sulla base di tale dichiarazione, della documentazione presentata dal tesoriere e dall'opponente, e se del caso dal creditore precedente (nella fattispecie era onere del creditore contestare quantomeno il vincolo di impignorabilità), che il giudice dell'esecuzione riterrà esistenti le condizioni cui si ricollega l'effetto di impignorabilità e la conseguente nullità del pignoramento ovvero le riterrà non esistenti, facendo luogo

all'assegnazione delle somme pignorate.

Per le suesposte considerazioni, va dichiarata l'impignorabilità delle somme staggite e l'improcedibilità dell'azione esecutiva.

P.Q.M.

Dichiara l'impignorabilità delle somme staggite ed improcedibile l'azione esecutiva promossa da Costruzioni Geom. Mario Lanzara srl nei confronti degli IACP della Provincia di Salerno.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Salerno 20/11/2013



Il Giudice Onorario
Giuseppe Puggiero